



14684 2013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

FALLIMENTO E  
ISTITUTI  
AFFINI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

REGOLAMENTO GIUR. C.

- Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente - R.G.N. 2012
- Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Cron. 14684
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - Rep.
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - Ud. 16/04/2013
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere - CC

C.U. + C.I.

ha pronunciato la seguente

IL CASO **ORDINANZA**

sul ricorso 14684/2012 proposto da:

in persona dell'Amministratore delegato e legale  
 rappresentante pro tempore, elettivamente  
 domiciliata in ROMA, VIA SPALLANZANI LAZZARO 22/A,  
 presso lo studio dell'avvocato LA MARCA ERMANNO,  
 che la rappresenta e difende unitamente  
 all'avvocato NUZZO ANTONIO giusta procura a  
 margine del ricorso;

2013  
3561

- ricorrente -

contro

in concordato preventivo,  
 in persona del Presidente del



Consiglio di Amministrazione e legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 1,  
presso lo studio dell'avvocato IZZO GIOVANNI, che  
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati  
AURICCHIO ANTONIO, SCATENA LAMBERTO, ABBATESCIANNI  
GIROLAMO giusta procura speciale in atti;

- resistente -

avverso il decreto n. 98/2012 Pref. del TRIBUNALE  
di del 17/10/2012, depositato il  
18/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera  
di consiglio del 16/04/2013 dal Consigliere  
Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;

è solo presente l'Avvocato La Marca Ermanno  
difensore del ricorrente;

sono solo presenti gli Avvocati Izzo Giovanni e  
Auricchio Antonio;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE  
PRATIS.

ILCASO.it

Il Trib  
16  
E

## FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di \_\_\_\_\_, con decreto del 9.11.012, ha sospeso, ai sensi degli artt. 161 comma 9° e 168 l. fall., il procedimento promosso da \_\_\_\_\_, per ottenere la dichiarazione di fallimento di \_\_\_\_\_.

Il giudice ha rilevato che \_\_\_\_\_ era stata ammessa al concordato preventivo con riserva, ex art. 161 comma 6° l. fall., e che pertanto operava nei suoi confronti il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, ivi compresa quella concorsuale, sino alla definizione della procedura minore.

\_\_\_\_\_ ha impugnato il provvedimento con ricorso proposto ai sensi dell'art. 42 c.p.c., in base all'unico rilievo che, non essendovi rapporto di pregiudizialità fra procedura di concordato preventivo e procedura fallimentare, non poteva ritenersi operante il disposto dell'art. 295 c.p.c.

\_\_\_\_\_ ha depositato memoria difensiva, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

\*\*\*\*\*

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

L'art. 42 c.p.c., che prevede che i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza, non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica e pertanto non trova applicazione in fattispecie, diverse da quella in esso contemplata, di cd. sospensione impropria (cfr. Cass. n. 8714/95).

Nel caso in esame la sospensione non è stata disposta per motivi di pregiudizialità, ma in ragione della ritenuta improcedibilità, in pendenza di concordato, di una domanda di fallimento, equiparabile, quanto ai suoi effetti, ad un'esecuzione forzata (di natura collettiva).

Ne consegue che il provvedimento non era impugnabile con regolamento di competenza.

La conclusione non si pone in contrasto con il principio enunciato da Cass. (ord.) n. 3059/011, che si è limitata ad affermare che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non può essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in pendenza di una domanda del debitore (non ancora delibata) di ammissione al concordato preventivo, in quanto fra le due procedure non v'è rapporto di pregiudizialità, ma un rapporto riconducibile, al contempo, ai fenomeni della consequenzialità e dell'assorbimento, che determina una mera esigenza di coordinamento, sostanzialmente affidata alle tecniche organizzative del singolo ufficio giudiziario.

Va aggiunto che il provvedimento impugnato ben assolve a tale esigenza, non essendo concepibile una concomitante attività istruttoria e decisoria su due fronti giudiziari strettamente connessi ma aventi presupposti ed esiti totalmente divergenti, e dovendosi, pertanto, ritenere che, in caso di ammissione del debitore alla procedura minore e di contestuale presentazione di un'istanza di fallimento, l'unica soluzione alternativa alla cd. sospensione impropria sia quella di dichiarare detta domanda improcedibile, ai sensi dell'art. 168 l. fall.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2600, di cui € 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Roma, 16 aprile 2013.

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LAJRONA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

cop.

11 GIU. 2013

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario



